

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1622

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE JULIO, NADIA MASINI, BASSANINI, BRACCO,
GALLIANI, GUERZONI**

Norme per incentivare la qualità degli studi universitari
e la produttività didattica degli atenei

Presentata il 15 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Specialmente nei periodi di grande difficoltà come quello che l'Italia sta attraversando, ci si rende conto della sottovalutazione che è stata fatta dei problemi della formazione. Nonostante il grande bisogno che il Paese ha di investire nella formazione dei propri quadri, la didattica è stata e rimane la parte più trascurata degli interventi di riordino o di sviluppo dell'università in questi anni.

La presente proposta di legge affronta questa emergenza, proponendo un'innovazione delle procedure e degli strumenti necessari per elevare la qualità e la produttività dei corsi di studio universitari. Essa propone innanzitutto di far leva sull'ampliamento della sfera di autonomia didattica e di responsabilità delle singole università. Poiché l'efficacia didattica è anche determinata dalle condizioni di studio degli studenti, sulle quali influiscono in modo particolare la ricettività delle strutture e gli indici di affollamento per

sede e per corso di studio, essa propone strumenti per riequilibrare la distribuzione della popolazione studentesca e per contenere il numero di studenti degli atenei entro limiti accettabili. Per quanto riguarda gli accordi di programma previsti dalla legge n. 537 del 1993, viene proposto che siano considerati prioritari quegli accordi che abbiano come obiettivo l'aumento dell'efficacia della didattica.

Nonostante una certa attenzione prestata dal Parlamento durante la X e XI legislatura, l'emergenza, se possibile, è divenuta ancora più acuta, perché continuano a restare sulla carta provvedimenti legislativi che pure avrebbero dovuto introdurre modifiche sostanziali nel modo di guardare alla questione didattica.

Si è, infatti, in presenza di una realtà a pelle di leopardo. Questo dicono alcuni indicatori che consentono di valutare l'attenzione politica e culturale prestata alla formazione universitaria.

Dal versante delle sedi universitarie, a oltre cinque anni dalla legge n. 168 del 1989, sono poche le sedi che hanno adottato un nuovo statuto per attuare i principi di autonomia fissati da quella legge ed ancora di meno sono gli statuti che hanno significativamente innovato l'organizzazione della didattica. In particolare, appare grave l'inerzia ovvero la riproduzione di vecchie impostazioni nell'attuazione della legge n. 341 del 1990 sugli ordinamenti didattici: risulta insoddisfacente, perché spesso assai casuale, la revisione delle tabelle curriculari dei corsi di laurea e la stessa finalizzazione professionale dei corsi di diploma. Inoltre, risultano lasciate alla volontà ed alle opzioni individuali dei docenti le notevoli opportunità introdotte dalla citata legge n. 341 del 1990 in materia di flessibilità dell'organizzazione delle attività di insegnamento. Decisamente disattesa è la funzione dei regolamenti didattici quali efficaci strumenti di governo delle diverse forme del rapporto didattico, del rapporto docente-discente: se si escludono alcune eccezioni, oggi la didattica è ancora in larghissima parte e per molte facoltà quasi unicamente la tradizionale lezione o, meglio, si esaurisce in un ciclo di conferenze. Mancano quasi dovunque forme e strumenti di sostegno, di supporto all'apprendimento modulati in funzione delle diverse tipologie di studenti *part-time* e *full-time*. E, contemporaneamente, non manca l'episodicità delle scelte a proposito delle iscrizioni, disciplinate caoticamente rispetto a singole sedi od a singoli corsi di laurea; così vi sono casi in cui il numero chiuso esiste per la sede « gemmata » ma non per la sede principale e casi in cui esso è stato deciso nazionalmente o localmente e casi in cui il numero chiuso esiste addirittura a seconda della data di attivazione dei corsi di laurea. E su questa materia si è determinato perfino un contenzioso amministrativo con alterni esiti.

Infine, e sempre dal versante delle sedi, sta la questione dell'indice di affollamento. La prescrizione della legge n. 590 del 1982 sul tetto dei 40.000 iscritti per ateneo è rimasta sulla carta. In alcune sedi le iscrizioni sono cresciute al di fuori di qualsiasi

rapporto corretto con la ricettività delle strutture, sicché si ha una densità di studenti per metro quadrato del tutto insopportabile, mentre in altre, magari istituite anche per decongestionare i mega atenei, permangono difficoltà di decollo e scarsa capacità di attrazione degli studenti. Di conseguenza il sistema universitario italiano soffre delle diseconomie derivanti sia dalla congestione sia dallo scarso utilizzo delle strutture.

Né la realtà si presenta meno variegata dal versante delle aree scientifico-disciplinari e, segnatamente, degli esiti formativi degli studenti. Si omettono i ben noti dati sul numero assai basso di laureati e sul tasso molto alto di fuori corso, peraltro assai diverso a seconda dei corsi di studio: comunque la durata degli studi universitari è mediamente di almeno due anni più lunga di quella prevista dalle tabelle curriculari. Si omettono anche i dati sulla ripartizione per aree scientifico-disciplinari degli studenti; basti dire che gli effetti del numero chiuso introdotto per alcuni corsi sono visibili in altri corsi il cui indice di affollamento è cresciuto al di fuori di qualsiasi plausibile ipotesi sulla domanda del mercato del lavoro e delle professioni.

Quello che vediamo tutti è che in assenza di un investimento di fondo, che per esser tale doveva essere « politico » e « culturale » prima ancora che legislativo e finanziario, l'università con riguardo alla didattica si è andata ristrutturando spontaneamente per adattamento ai mutamenti introdotti dalla domanda di formazione e, spesso, dalle spinte localistiche dei campanili o dagli interessi delle aree disciplinari. Sotto gli occhi abbiamo il fallimento della programmazione, quella dei piani quadriennali e triennali, perché è stata intesa dall'opinione pubblica anche accademica come costitutiva di nuove istituzioni, nuovi atenei o facoltà o corsi di laurea, e quindi nuovi posti, nuove cattedre per le proprie discipline: uno sviluppo solo quantitativo ed accrescitivo.

La programmazione è fallita perché non ha operato come metodologia di governo che determina ed ordina obiettivi e priorità di interventi; nonostante la pre-

senza di un sistema universitario altamente centralizzato e con troppe omogeneità organizzative e didattiche, si è infatti assistito ad una distribuzione di risorse per atenei e per aree disciplinari che ha finito con l'aggiungere squilibri a squilibri e che, comunque, non sembra essersi posta mai di fronte alla questione dell'efficacia e della qualità dell'offerta didattica. In sostanza, ciò che non ha funzionato è stato il rapporto tra programmazione nazionale ed autonomia delle università che, con altre parole, è stato riassunto nella formula « il Ministero ha contato poco dove doveva contare e troppo dove non doveva ». Tra i due termini, programmazione nazionale ed autonomia universitaria, non c'è bisticcio; in ogni modo potrà essercene sempre di meno se si sceglie la strada di far interagire gli interventi nazionali con le capacità progettuali delle singole sedi. Questo fa la presente proposta di legge.

Il dato su cui riflettere è che, probabilmente, la programmazione si è dimostrata inefficace perché ha rinunciato a governare la domanda di formazione ovvero ha rinunciato a regolamentarla, quanto meno con riguardo alla ricettività delle sedi; come pure ha adoperato strumenti e risorse del tutto inadeguati allorché, come è accaduto, non si sono selezionate le priorità e gli obiettivi in ragione delle risorse. E nel contempo bisogna riflettere sul fatto che il processo autonomistico ha fatto ben pochi passi, se si esclude la scelta dello scorso anno di introdurre l'amministrazione per *budget*; soprattutto ha fatto pochi passi sul terreno dell'innovazione del governo e dell'organizzazione didattica e della piena utilizzazione del personale docente. Si pensi, ad esempio, alle norme della legge n. 341 del 1990 sulla titolarità di insegnamento per settore scientifico-disciplinare, sul tutorato, sui moduli didattici e sui servizi didattici integrativi: tutte questioni che postulano una revisione dello stato giuridico del personale docente e, prima di tutto, una maggiore autonomia ed un forte, responsabile coraggio innovativo delle università in materia didattica.

Dunque, c'è da porre su nuove basi la programmazione e da ampliare su nuove

materie l'autonomia delle università, stabilendo tra sede della programmazione e sedi universitarie interazioni e sinergie. La presente proposta di legge si basa sulla consapevolezza che l'efficacia e la produttività, la crescita della qualità degli *standard* formativi possono farsi strada se muta sia il contesto materiale, dai laboratori alle biblioteche, sia quello culturale entro cui vivono gli studenti. Da questo punto di vista non può sorprendere la scelta di pensare ad alcuni interventi del diritto allo studio — che si vuole divenga diritto a laurearsi — come ad una leva per offrire condizioni migliori di studio in sedi che dispongano di un potenziale didattico utilizzato solo in parte. Così come non può sorprendere la scelta di aver puntato sull'autonomia, in modo da consentire alle università di attivare in via sperimentale corsi di studio e di limitare i vincoli nazionali alle tabelle curriculari. Nel contempo si propone che gli atenei abbiano l'obbligo di istituire appositi servizi di valutazione didattica con il concorso degli studenti. Sul piano della programmazione finalizzata per obiettivi tramite gli accordi di programma, la presente proposta di legge prevede che i finanziamenti alle università siano rapportati anche a scelte, definite localmente, di frazionamento in più sedi o, comunque, di rientro entro il tetto dei 40.000 studenti per le università che oggi lo superino.

Insomma, la presente proposta di legge, attraverso un *mix* equilibrato di obblighi e stimoli, di obiettivi e capacità decisionale autonoma, si propone di incentivare la qualità degli studi universitari e la produttività didattica degli atenei.

* * *

Passando al testo, l'articolo 1 stabilisce le finalità della proposta di legge, che sono l'innalzamento della qualità degli studi e la promozione di una maggiore produttività didattica, tramite la leva dell'autonomia in materia di sperimentazione didattica e quella del riequilibrio della presenza degli studenti tra le sedi universitarie e tra i corsi di studio; come pure sono la prio-

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rità in materia di accordi di programma attribuita a progetti intesi ad elevare la qualità degli *standard* formativi e l'efficacia dei servizi e supporti didattici e scientifici.

L'articolo 2 attribuisce alle università piena autonomia in materia di attivazione e disattivazione di corsi di studio ovvero di sperimentazione di nuovi corsi.

L'articolo 3 trasferisce alle università la competenza su metà dei *curricula* dei corsi di studio e dispone per l'adeguamento dei vigenti ordinamenti didattici.

L'articolo 4 attribuisce all'autonomia regolamentare delle università la disciplina dei servizi di valutazione didattica, prevedendo il concorso degli studenti.

L'articolo 5 trasferisce le competenze in materia di esami di Stato e di accesso alle professioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le disciplina, con proprio decreto, su proposta dei Ministri interessati.

L'articolo 6 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti al Parlamento, entro il mese di aprile del 1995, un piano decennale, che deve contenere gli obiettivi di produttività delle università, l'evoluzione della popolazione studentesca riferita ai fabbisogni formativi dei bacini del Paese, nonché gli impegni di spesa su base decennale per i fondi di funzionamento e sviluppo delle università, di cui all'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, e per i fondi di intervento integrativo e di incentivazione in materia di diritto allo studio, di cui alla legge n. 390 del 1991.

L'articolo 7 dispone che, a partire dal prossimo piano triennale di sviluppo di cui alla legge n. 245 del 1990, siano fissati gli obiettivi riguardanti il numero degli studenti in corso per ciascun ateneo, stabilendo che ogni università statale non può superare, di regola, il tetto di 40.000 unità, già individuato dalla legge n. 590 del 1982 e, di fatto, disatteso. Per realizzare l'obiettivo del tetto, le università possono fissare il numero massimo di iscritti per i singoli corsi di studio sulla base del potenziale didattico disponibile. In questo ambito dispone, infine, per la piena utilizzazione da parte degli studenti dei servizi didattici,

compreso l'insegnamento a distanza ed i corsi serali, estivi, intensivi, nonché, per le sedi ove esistano capacità ricettive non utilizzate, interventi di incentivazione delle iscrizioni.

L'articolo 8 fa obbligo alle università metropolitane, il cui numero di iscritti superi le 40.000 unità, di indicare le modalità di rientro nel citato tetto massimo di iscritti, ed alle università con più di 50.000 iscritti, le modalità di frazionamento della sede in più atenei; infine, dà la facoltà che venga attuato il coordinamento delle università di un'area metropolitana.

L'articolo 9 dispone che gli atenei con risorse finanziarie e didattiche superiori ai propri fabbisogni compiano azioni di riequilibrio incrementando le iscrizioni degli studenti.

L'articolo 10 disciplina la stipula, con durata triennale, degli accordi di programma, di cui alla legge n. 537 del 1993, prevedendo i reciproci obblighi delle università e dello Stato.

L'articolo 11 vincola l'ammontare dei trasferimenti dello Stato al tetto dei 40.000 studenti per quelle università che, pur superando tale tetto, non abbiano stipulato accordi di programma ovvero non abbiano indicato le modalità di rientro o di frazionamento in funzione del medesimo tetto.

L'articolo 12 autorizza le università a fissare criteri e procedure per regolare il flusso delle immatricolazioni, da disciplinare con riguardo a specificità di merito e di reddito degli aspiranti ed anche utilizzando come leva per il riequilibrio interventi propri del diritto allo studio quali i prestiti d'onore; infine, prevede di regolare l'iscrizione fuori corso anche mediante l'eventuale aggravio delle tasse di iscrizione per gli anni successivi al secondo fuori corso. Condizioni di maggior favore sono previste per gli handicappati, per gli studenti lavoratori e per gli studenti che si avvalgono di tecnologie didattiche a distanza.

L'articolo 13 fa obbligo alle università di istituire corsi di preparazione all'accesso ai corsi universitari.

L'articolo 14 abroga le disposizioni che prevedono la competenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di regolamentazione

dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione delle iscrizioni; come pure i vincoli derivanti dalla disciplina del piano di sviluppo delle università per quanto riguarda l'istituzione e l'attivazione dei corsi di diploma universitario, di laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca.

L'articolo 15, infine, dispone che, nelle more dell'approvazione del prossimo piano di sviluppo delle università, gli obiettivi di riequilibrio ed i relativi tetti delle iscrizioni siano fissati per ciascuna università con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere degli atenei.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. In attuazione degli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, la presente legge si propone di elevare la qualità degli studi universitari e di promuovere una maggiore produttività didattica delle università, facendo leva sull'autonomia didattica delle sedi e sul riequilibrio della presenza degli studenti tra gli atenei ed i corsi di studio.

2. Nella stipula degli accordi di programma di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dà priorità agli accordi intesi ad elevare la qualità degli *standard* formativi ed a rendere più efficace la fruizione dell'offerta didattica e scientifica, dei servizi di laboratorio e di biblioteca e dei supporti tecnici e logistici a disposizione degli studenti.

ART. 2.

(Autonomia didattica).

1. Le università deliberano autonomamente sull'attivazione e sulla disattivazione dei corsi di diploma universitario, di diploma di laurea, di diploma di specializzazione e di dottorato di ricerca, secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

2. Le università possono attivare in via sperimentale nuovi corsi di diploma universitario, di laurea o di specializzazione non previsti dagli ordinamenti didattici nazionali nonché nuovi corsi d'insegnamento, secondo le procedure stabilite dai rispettivi statuti. Decorsi otto anni dall'attivazione di un nuovo corso di studio, sulla base della sperimentazione svolta da una o più sedi universitarie e della relativa valutazione, può essere definito il relativo ordi-

namento didattico nazionale, secondo la procedura stabilita all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Una volta definito l'ordinamento didattico nazionale, le università sono tenute ad adeguarsi ad esso.

ART. 3.

(Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione).

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione, definiti ed aggiornati secondo la procedura stabilita all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, fissano le competenze scientifiche e professionali che ogni corso di studio deve fornire, ma non possono vincolare più di metà del *curriculum* di ciascun corso di studi.

2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma e di laurea possono prevedere la programmazione dei numeri delle iscrizioni degli studenti per un periodo non superiore a tre anni per ciascun corso, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione già esistenti, sono ridefiniti ai sensi del disposto di cui al comma 1.

ART. 4.

(Valutazione dei risultati didattici).

1. I regolamenti d'ateneo disciplinano i servizi di valutazione didattica, definendo modalità di valutazione ed indicatori dei risultati dei singoli corsi di studio, in rapporto agli obiettivi ed ai criteri adottati in sede di valutazione nazionale delle attività formative.

2. La disciplina dei servizi di valutazione didattica deve prevedere il concorso degli studenti.

3. Le strutture didattiche organizzano, nelle forme previste dal regolamento di ateneo, la valutazione dei singoli corsi di insegnamento e dei relativi moduli.

ART. 5.

(Norme di accesso alle professioni).

1. Le competenze in materia di esame di Stato e di accesso alle professioni sono trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale definisce le relative norme, con propri decreti, su proposta dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri competenti per materia.

ART. 6.

(Piano a medio termine per l'università).

1. Entro il 30 aprile 1995 il Presidente del Consiglio dei ministri, previa approvazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta al Parlamento un piano decennale per adeguare il sistema universitario statale a *standard* di produttività qualitativa e quantitativa non inferiori a quelli vigenti nell'Unione europea.

2. Il piano decennale di cui al comma 1 definisce:

a) gli obiettivi di produttività finale ed intermedia del sistema universitario statale;

b) l'evoluzione della popolazione studentesca in relazione alle esigenze del Paese ed alla domanda di istruzione superiore e la sua ripartizione finale fra i diversi bacini;

c) gli stanziamenti per ogni anno del decennio per il fondo per il finanziamento ordinario delle università, per il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e per il fondo per la programmazione dello sviluppo del si-

stema universitario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché per il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e per il fondo per l'erogazione di borse di studio di cui, rispettivamente, agli articoli 16, comma 4, e 17, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera a) del presente comma.

ART. 7.

(Piano triennale di sviluppo per l'università ed individuazione degli obiettivi di riequilibrio dei numeri degli iscritti).

1. Nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università, come disciplinato dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, allo scopo di assicurare una graduale riduzione dei differenziali fra gli *standard* delle diverse università e di garantire una adeguata preparazione culturale, scientifica e professionale degli studenti, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere dei singoli atenei ed in conformità con il piano decennale di cui all'articolo 6, fissa gli obiettivi riguardanti il numero degli studenti iscritti in corso per ciascuna università, tenendo conto della presenza di studenti lavoratori e di studenti che si avvalgono di tecnologie didattiche a distanza. Ogni università statale non può superare di regola, il numero di 40.000 iscritti in corso, tenuto conto dei limiti già previsti dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 590, per l'istituzione di nuove università.

2. Al fine di non superare il numero di iscritti previsto al comma 1, ciascuna università può fissare gli obiettivi riguardanti il numero massimo di iscritti per i singoli corsi di studio, sulla base del potenziale didattico disponibile, tenendo conto della presenza di studenti lavoratori e di studenti che si avvalgono di tecnologie didattiche a distanza.

3. I programmi di sviluppo predisposti dalle università, secondo le modalità stabilite all'articolo 1, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 245, devono prevedere l'effettiva utilizzazione dei servizi didattici, da parte degli studenti iscritti, anche attraverso l'organizzazione di forme d'insegnamento alternative, quali quelle a distanza, nonché di corsi serali, corsi estivi e corsi intensivi. Per le sedi ove esistano capacità ricettive non utilizzate, sulla base degli *standard* di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i citati programmi di sviluppo devono, altresì, prevedere modalità di promozione e di incentivazione delle iscrizioni ai corsi universitari.

ART. 8.

(Università metropolitane).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, gli atenei il cui numero di iscritti superi le 40.000 unità indicano nei propri programmi di sviluppo le modalità di rientro entro il limite fissato all'articolo 7, comma 1, anche attraverso gli accordi interuniversitari previsti all'articolo 9. In ogni caso, le università con più di 50.000 iscritti indicano le modalità di frazionamento della sede in più atenei che rispettino il medesimo limite. Il frazionamento riguarda anche i posti in organico che, ai fini della valutazione di cui all'articolo 5, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono ripartiti relativamente alla ripartizione degli studenti. Le operazioni di rientro nel limite fissato all'articolo 7, comma 1, devono essere espletate entro un periodo non superiore a sei anni.

2. Qualora sia previsto dai programmi di sviluppo delle università, il piano triennale di sviluppo può stabilire il coordinamento delle università di un'area metropolitana secondo le modalità di cui all'articolo 9. Le università metropolitane prevedono nei propri statuti le forme istituzionali e le modalità organizzative per la gestione coordinata dello sviluppo.

ART. 9.

(Azioni di riequilibrio).

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio di cui all'articolo 7, comma 1, le università che dispongono di risorse finanziarie e didattiche in misura superiore a quelle necessarie a soddisfare il numero di studenti iscritti, sulla base degli *standard* di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, incrementano le iscrizioni ad un tasso non inferiore al 10 per cento annuo, fino al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio o del limite fissato all'articolo 7, comma 1 della presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1 ed allo scopo di ottenere una più razionale distribuzione degli studenti entro un bacino territoriale comune, coincidente con una regione o con un territorio interregionale, le università possono stipulare accordi pluriennali per una regolazione coordinata delle iscrizioni.

ART. 10.

(Accordi di programma).

1. Nell'ambito delle direttive di politica nazionale in materia di sviluppo delle università, in conformità a quanto stabilito all'articolo 7, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le università promuovono le opportune intese con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la conclusione degli accordi di programma di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali accordi di programma devono indicare le competenze di ciascuno dei soggetti contraenti in ordine alle azioni necessarie per il graduale riequilibrio. Lo Stato si impegna comunque, ove necessario, e per esplicita dichiarazione contrattuale, a soddisfare l'eventuale fabbisogno finanziario per la realizzazione degli obiettivi perseguiti con i singoli programmi di riequilibrio.

2. La durata degli accordi di programma di cui al comma 1 non può superare il triennio. I trasferimenti dal bilancio dello Stato a quelli delle università, previsti dagli accordi di programma, hanno cadenza annuale e sono subordinati al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio indicati dagli accordi stessi.

3. Gli accordi di programma devono prevedere, altresì, procedimenti di arbitrato rituale per le eventuali inadempienze da parte dei soggetti contraenti. La vigilanza sull'esecuzione degli accordi è assicurata da uno o più commissari designati dai soggetti contraenti al momento della stipulazione dell'accordo. Ai commissari è deferito il compito di promuovere l'azione per la revoca totale o parziale dei finanziamenti nel caso di grave inadempimento da parte delle università rispetto agli obiettivi fissati dagli stessi accordi di programma.

ART. 11.

(Disposizioni particolari per le università con più di 40.000 iscritti).

1. Per le università il cui numero di iscritti supera le 40.000 unità, i trasferimenti dal bilancio dello Stato non possono comunque superare, in assenza dell'accordo di programma di cui all'articolo 10 o delle indicazioni sulle modalità di rientro o di frazionamento di cui all'articolo 8, comma 1, l'ammontare corrispondente all'obiettivo sul numero degli iscritti di cui all'articolo 7, comma 1, ed agli *standard* di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Per gli atenei il cui numero di iscritti supera le 50.000 unità, i trasferimenti finanziari dallo Stato non possono, comunque, subire incrementi fino a quando il numero di studenti si sia ridotto entro il limite massimo stabilito all'articolo 7, comma 1.

ART. 12.

(Criteri per l'accesso ai corsi universitari).

1. Per conseguire i fini di cui agli articoli 7, 8 e 9 ed avvalendosi anche delle modalità ivi indicate, le università fissano

le procedure ed i criteri per regolare il flusso delle immatricolazioni, tenendo conto della valutazione della preparazione complessiva in relazione al corso di studi prescelto dagli aspiranti e, a parità di condizioni, anche del comune di residenza e delle condizioni economiche dei richiedenti.

2. Per ciascun corso di studi è formata una graduatoria di merito che ordina gli aspiranti secondo i criteri stabiliti dai singoli atenei, tenendo conto dei requisiti stabiliti al comma 1. La graduatoria deve essere pubblicata in tempo utile per consentire agli aspiranti esclusi di presentare domanda in altra sede.

3. La valutazione della preparazione complessiva degli aspiranti ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può prevedere soglie per l'inserimento in graduatoria nelle università che non hanno istituito i corsi di preparazione all'accesso di cui all'articolo 13.

4. Le università devono disporre la riserva di una quota di posti d'iscrizione per gli studenti handicappati.

5. Nel ripartire i fondi per il diritto allo studio, ivi compreso il fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ne vincola una quota per il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio.

6. Ciascuna università stabilisce nel proprio regolamento didattico le norme per l'iscrizione fuori corso, ivi compreso un eventuale aggravio delle tasse di iscrizione per gli anni successivi al secondo di fuori corso. Tali norme devono, comunque, prevedere disposizioni particolari a favore degli studenti lavoratori e degli studenti che si avvalgono di tecnologie didattiche a distanza.

ART. 13

(Preparazione all'accesso ai corsi universitari).

1. Le università istituiscono corsi di preparazione per l'accesso ai corsi universitari, per la realizzazione dei quali stipu-

lano convenzioni con le regioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le modalità di organizzazione, accesso, frequenza e valutazione di tali corsi ed il loro utilizzo ai fini dell'iscrizione ai corsi universitari sono determinati dalle università medesime.

ART. 14.

(Abrogazione di norme).

1. Il comma 4 dell'articolo 9 ed il comma 2 dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono abrogati.

ART. 15.

(Norma transitoria).

1. In attesa dell'approvazione del primo piano triennale di sviluppo dell'università successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli obiettivi di riequilibrio riguardanti il numero degli studenti iscritti in corso per ciascuna università, di cui all'articolo 7, comma 1, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da emanare d'intesa con i singoli atenei, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.